

**ARERA - DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 47/2020**

**Revisione del contributo tariffario nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica alla luce della sentenza del T.A.R. Lombardia n. 2538/2019**

**Contributo alla consultazione del Gruppo ERG**

Genova, 12 marzo 2020

Il Gruppo ERG accoglie con favore la pubblicazione da parte dell'Autorità del documento di consultazione (di seguito: DCO) 47/2020, finalizzato a revisionare le regole di definizione del contributo tariffario riconosciuto nei confronti dei distributori che hanno adempiuto ai propri obblighi di risparmio energetico nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica. Tale revisione si è resa necessaria a seguito della sentenza del TAR Lombardia n. 2538/2019 che ha comportato la caducazione della parte del decreto ministeriale 10 maggio 2018 (di seguito: DM) che aveva fissato il valore massimo del contributo tariffario riconosciuto a 250 euro/TEE, e si inquadra nell'ambito del procedimento di riforma del contributo tariffario in esecuzione di tale sentenza, avviato dall'Autorità con la deliberazione 529/2019.

ERG apprezza l'intento dell'ARERA di risolvere una questione piuttosto complessa, tentando di delineare con tempestività un quadro di regole certe e stabili, volte a consentire il ritorno alle normali dinamiche di mercato. In effetti dirimere le incertezze insorte con i ricorsi che hanno travolto il DM e le delibere dell'ARERA che si sono susseguite, è al momento di fondamentale importanza.

A nostro avviso il meccanismo dei certificati bianchi rappresenta uno strumento basilare per garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica stabiliti dal PNIEC. La sua efficacia dipende, però, da un lato dal corretto funzionamento delle dinamiche di libero mercato, possibile solo in un contesto normativo e regolatorio stabile, e dall'altro dalla capacità dei distributori di adempiere ai propri obblighi annui di efficienza energetica attraverso l'acquisto dei certificati bianchi. È chiaro però che se il contributo tariffario non garantisce la copertura dei costi sostenuti dai distributori, questi incorrono in perdite economiche difficilmente recuperabili, con il rischio che venga meno l'originaria efficacia del meccanismo.

A tale proposito, la scelta dell'Autorità di riproporre lo stesso valore del *cap* al contributo tariffario stabilito dal DM, sebbene legittimo dal punto di vista formale, sembrerebbe di fatto incorrere nuovamente nel vizio denunciato dal TAR Lombardia che aveva annullato il valore massimo del contributo tariffario riconosciuto, perché fissato da prescrizioni ministeriali e non dall'Autorità che in

materia tariffaria ha piena potestà regolatoria. Secondo il TAR, il Ministero dello Sviluppo Economico non avrebbe dovuto né potuto, in nessuna maniera, condizionare la piena autonomia dell'Autorità, che al contrario, avrebbe dovuto definire i criteri di determinazione del *cap* senza assumere quale dato vincolante e immodificabile il valore di 250 euro/TEE. A nostro avviso, la proposta ARERA di confermare il medesimo valore di 250 euro/TEE del DM potrebbe risultare caratterizzata dai medesimi vizi evidenziati dal TAR Lombardia laddove, per la determinazione di tale valore, sia stato considerato come vincolo di riferimento un *floor* implicito definito dal DM stesso.

Un *cap* a 260 euro/TEE, corrispondente al riferimento per il prezzo dei TEE virtuali emessi dal GSE, potrebbe invece rappresentare il giusto valore per contemperare le esigenze (i) dei distributori stessi, affinché non risultino penalizzati da un meccanismo fuori dal controllo, (ii) dei consumatori, che non devono sostenere oneri aggiuntivi e (iii) dei produttori di certificati bianchi, che necessitano di un quadro normativo e regolatorio certo a vantaggio della stabilità del mercato.

Riteniamo che quanto da noi proposto sia in linea con le indicazioni della stessa Autorità nella deliberazione 529/2019, laddove propone di assumere, quale *driver* più corretto per la definizione del contributo tariffario, il costo sostenuto dai distributori per l'adempimento dei propri obblighi a cui si è peraltro adeguato anche il mercato, ovvero il valore di 260 euro/TEE.

Occorre inoltre evidenziare come la conferma di fatto dello stesso *cap* fissato dal DM (250 euro/TEE) finirebbe con ogni probabilità per alimentare nuovi ricorsi da parte dei distributori, aggiungendo altra incertezza alla solidità del meccanismo dei TEE e scoraggiando ulteriormente gli investimenti in nuovi progetti di efficienza energetica da parte degli operatori.

Non riteniamo invece condivisibile la proposta dell'Autorità di introdurre nella formula di calcolo del contributo tariffario una logica di *profit sharing* a favore dei distributori, in base alla quale gli stessi potrebbero beneficiare di ricavi aggiuntivi nel caso in cui i prezzi di mercato scendessero al di sotto del *cap* tariffario.

A nostro parere, se da un lato non è corretto che i distributori possano subire perdite economiche nell'adempire ai propri obblighi di efficienza energetica, dall'altro sarebbe altrettanto sbagliato consentire loro di trarre un ingiustificato profitto da un meccanismo con finalità di mera compensazione. Piuttosto, a nostro avviso, occorrerebbe garantire loro la copertura dei costi sostenuti, dal momento che i distributori di energia elettrica e gas sono soggetti regolati i cui ricavi sono stabiliti dal regolatore in base ai costi efficienti, dunque senza alcuna possibilità di incorrere in extra-rendite di mercato.

Per le risposte agli spunti di consultazione, si rimanda alle nostre osservazioni di carattere generale.

\*\*\*